

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
ATTIVITÀ PRESSO TERZI**

19 OTTOBRE 2009

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI

Contraente	Cod. Fisc./Part. IVA
domiciliato in	C.A.P.
Assicurato	

Polizza N.	Agenzia di	Sostituisce la polizza N.
-------------------	------------	---------------------------

Periodo di assicurazione: anni mesi giorni dalle ore 24 del alle ore 24 del

La presente assicurazione è soggetta a tacito rinnovo (v. art. 2.15)

Attività Assicurata:

Data di retroattività:

Massimale per Sinistro, per anno Euro
Scoperto 10% col minimo di ed il massimo di

Franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro Euro

Garanzie Opzionali (operanti solo se espressamente richiamate, indicare Sì/No)

Garanzia A - Ultrattività	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	
Garanzia B - Responsabilità dell'Assicurato per fatto dei Subappaltatori	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>% di affidamento dei lavori
Garanzia C - Responsabilità dell'Assicurato e dei Subappaltatori	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>% di affidamento dei lavori
Garanzia D - Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	Sottolimito Franchigia o Scoperto del 10% del col minimo di..... ed il massimo di.....

Premio minimo imponibile comunque dovuto

Imposte

Premio lordo

Rate
 annuali semestrali ciascuna di Euro (di cui Euro per imposta)
 scadenti il di ogni anno, a partire dal
 prima rata (fino al) Euro (di cui Euro per imposta)
 rate successive

Regolazione del Premio sì no Parametro: (v. art. 2.17)

Conteggio del Premio

Quietanza
 La prima rata di Premio di Euro (di cui Euro per imposta)
 è stata pagata a mie mani oggi

L'AGENTE

.....

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ AMBIENTALE
ATTIVITÀ PRESSO TERZI

FRONTESPIZIO	p. 1
DEFINIZIONI	p. 3
1. GARANZIA BASE	p. 4
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	p. 6
3. ESCLUSIONI	p. 10
4. GARANZIE OPZIONALI	p. 12
4.1 GARANZIA A – ULTRATTIVITÀ	p. 12
4.2 GARANZIA B – RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO PER FATTO DEI SUBAPPALTATORI	p. 12
4.3 GARANZIA C – RESPONSABILITÀ DELL'ASSICURATO E DEI SUBAPPALTATORI	p. 12
4.4 GARANZIA D – OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI	p. 13

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

- **“Assicurato”**: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, i suoi rappresentanti legali e tutti i Prestatori di lavoro;
- **“Assicurazione”**: il contratto di assicurazione;
- **“Bonifica”**: insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;
- **“Contraente”**: il soggetto che stipula l'Assicurazione;
- **“Prestatori di lavoro”**: tutte le persone fisiche di cui l'assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;
- **“Elemento interrato”**: elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna;
- **“Franchigia”**: parte del danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato;
- **“Indennizzo/Risarcimento”**: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- **“Inquinamento”**: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata;
- **“Massimale”**: la somma indicata nel Frontespizio di Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore ad un anno, nell'intero Periodo di assicurazione;
- **“Matrici ambientali”**: il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- **“Messa in sicurezza d'emergenza”**: ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;
- **“Messa in sicurezza permanente”**: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;
- **“Periodo di assicurazione”**: il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nel Frontespizio di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;
- **“Polizza”**: il documento che prova l'Assicurazione;
- **“Premio”**: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **“Ripristino”**: insieme degli interventi diretti a ricondurre le risorse naturali danneggiate alle condizioni sussistenti al momento del Sinistro;
- **“Scoperto”**: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- **“Sinistro”**: la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione;
- **“Società”**: l'impresa assicuratrice;
- **“Specie e Habitat naturali protetti”**: tutte le specie e gli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria.

1. GARANZIA BASE

Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione:

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a' sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento con un sottolimito del 10% del massimale.

Art. 1.2 – Spese di bonifica

La Società rimborserà altresì le spese per:

- a) la Messa in sicurezza d'emergenza;
- b) la Bonifica, la Messa in sicurezza permanente e il Ripristino;
- c) analisi, monitoraggi, attività di caratterizzazione e progettazione.

La Società ha la facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle spese sostenute.

Art. 1.3 – Danni a specie e habitat naturali protetti

L'Assicurazione opera per i danni a Specie ed Habitat naturali protetti con un sottolimito del 10% del massimale.

Art. 1.4 - Inizio e termine delle garanzie

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l'attività che ha dato origine all'inquinamento sia stata svolta successivamente alla Data di Retroattività indicata nel frontespizio.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della Polizza.

Art. 1.5 - Pluralità di autori del danno

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione dell'Inquinamento, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

Art. 1.6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.).

Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

Art. 2.2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

Art. 2.3 - Pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sul Frontespizio di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il Premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ..

I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Art. 2.4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 2.5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

Art. 2.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 2.7 - Limiti di risarcimento

Il Massimale indicato nel Frontespizio di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale:

- a) per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine da una stessa causa di Inquinamento;
- b) per più Sinistri che siano occorsi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

Art. 2.8 - Scoperto – Franchigia

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto del / una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nel frontespizio.

Art. 2.9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo fax (.....) o e-mail (.....) entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.).

Art. 2.10 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d. i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica e Ripristino richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;

- dell'impresa che dovrà eseguire le operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza permanente e Ripristino.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di una delle funzioni summenzionate.

Art. 2.11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 2.12 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 2.13 - Rinvio alle norme di legge

La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

Art. 2.14 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

Art. 2.15 - Proroga dell'Assicurazione

La presente Assicurazione è soggetta a tacito rinnovo, nel caso in cui non venga data disdetta entro 60 giorni dalla data di scadenza della Polizza.

Art. 2.16 - Ispezioni tecniche e documentazione

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Art. 2.17 - Regolazione del Premio

Il Premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del Periodo di Assicurazione, quale acconto di Premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati, fermo restando il premio minimo comunque dovuto;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.

a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di Premio

Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla

Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in Polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Il premio complessivo risultante dalla regolazione costituisce il premio dovuto in via anticipata per gli anni successivi al primo, fermo restando il premio provvisorio minimo stabilito in polizza.

b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati necessari per effettuare il conguaglio del premio ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del Codice Civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

d) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

3. Esclusioni

Art. 3.1 - L'Assicurazione non comprende:

1) i danni o le spese:

- a. cagionati a terzi da soggetti diversi dai Prestatori di lavoro dell'Assicurato;
- b. causati dalle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici;
- c. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché durante la circolazione di veicoli a trazione meccanica su aree pubbliche o ad esse equiparate ai sensi della normativa vigente;
- d. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- e. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'organo di gestione dell'Assicurato, di qualsiasi componente del medesimo organo e/o di qualsiasi dirigente preposto alla conduzione delle attività dalle quali si è originato l'Inquinamento, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività assicurata;
- f. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- g. causati da campi elettromagnetici;
- h. causati da amianto;
- i. derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo Stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- j. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;

- l. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
 - m. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
 - n. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
 - o. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti, alluvioni, inondazioni ed eventi atmosferici eccezionali quali, ad esempio: uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria;
 - p. causati da mancato, intempestivo o inadeguato intervento;
- 2) le multe, le ammende, le sanzioni, penali o amministrative, le penali di qualunque natura (anche qualora abbiano finalità risarcitoria, compensativa o punitiva), inflitte all'Assicurato, e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

Art. 3.2 - Delimitazioni

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) i prestatori di lavoro dell'Assicurato per i danni subiti in occasione di lavoro o servizio, i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile.

4. GARANZIE OPZIONALI

(Operanti solo se espressamente richiamate nel frontespizio di Polizza)

4.1 Garanzia A – Ultrattività

A parziale deroga dell'Art. 1.4 l'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato durante il Periodo di assicurazione o anche in epoca successiva ma non oltre sei (6) mesi dalla scadenza della polizza a condizione che l'attività che ha dato origine all'inquinamento sia stata svolta successivamente alla Data di Retroattività indicata nel frontespizio ma non oltre la scadenza della Polizza.

4.2 Garanzia B – Responsabilità dell'Assicurato per fatto dei subappaltatori

Premesso che l'Assicurato subappalta una percentuale del valore di ogni singolo appalto non superiore a quella indicata nel frontespizio di polizza, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.1 lettera a), l'Assicurazione vale per la Responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente polizza. La garanzia è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

4.3 Garanzia C – Responsabilità dell'Assicurato e dei Subappaltatori

Premesso che l'Assicurato subappalta una percentuale del valore di ogni singolo appalto non superiore a quella indicata nel frontespizio di polizza, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.1 lettera a), l'Assicurazione vale:

- per la Responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente polizza.
- per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente polizza.

La garanzia è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

.....

N.B.

Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod.Civ., dichiara di non essere a conoscenza - alla data di decorrenza del presente contratto - di fatti o circostanze che possono determinare un Sinistro.

Agli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 Cod. Civ. il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

1. Garanzia Base

Art. 1.1 Oggetto dell'Assicurazione
Art. 1.4 Inizio e termine delle garanzie (formula *claims made*)
Art. 1.6 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

2. Norme che regolano l'Assicurazione in generale:

Art. 2.7 Limiti di risarcimento
Art. 2.8 Scoperto – Franchigia
Art. 2.9 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
Art. 2.10 Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro
Art. 2.12 Foro Competente
Art. 2.14 Estensione territoriale
Art. 2.15 Proroga dell'Assicurazione
Art. 2.16 Ispezioni tecniche e documentazione
Art. 2.17 Regolazione del Premio

3. Esclusioni

Art. 3.1 Esclusioni
Art. 3.2. Delimitazioni

IL CONTRAENTE

.....